

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 263)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PAZIENZA, NENCIONI e DE SANCTIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1972

Modifica della legge 18 marzo 1968, n. 263, relativa a riconoscimenti in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e precedenti

ONOREVOLI SENATORI. — I combattenti della guerra 1914-18 e delle guerre precedenti, nei casi previsti all'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 263, hanno ottenuto dalla collettività nazionale — fedelmente servita in armi — un riconoscimento onorifico, l'Ordine di Vittorio Veneto, accompagnato da un assegno vitalizio annuo che costituisce un segno di riconoscenza tangibile offerto da tutti i cittadini a quelli benemeriti.

Il sacrificio imposto attraverso il prelievo fiscale alla generalità dei cittadini è modesto, stante il non ingente numero dei sopravvissuti, soggetti purtroppo, per la loro età, a ridursi ogni anno progressivamente.

Il beneficio riconosciuto a queste particolari categorie di combattenti è però veramente irrisorio, e per giunta è stata intro-

dotta una discriminazione fra combattenti abbienti e non abbienti che non può essere accettata, essendo stato identico, negli uni e negli altri, l'attaccamento alla Patria, e dovendo quindi essere identica la riconoscenza della Patria verso questi figli.

È opportuno perciò che l'assegno vitalizio — il quale, anche dopo i proposti miglioramenti, resterà pur sempre un simbolo di gratitudine — sia congruamente aumentato, e che sia corrisposto indiscriminatamente a tutti gli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto.

Non vi è aggravio di spese perchè l'inesorabile statistica de tempo agisce da sola, purtroppo, eliminando ogni anno un numero maggiore di questi anziani benemeriti cittadini.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il comma primo dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263, è sostituito dal seguente:

« A tutti gli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto è concesso un assegno annuo vitalizio di lire 150.000, non reversibile ».

Il comma secondo dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263, è sostituito dal seguente:

« L'assegno decorre dal 1° gennaio 1972 ed è corrisposto, esente da ritenute erariali, in tre rati pagabili il 30 aprile, il 20 luglio ed il 20 dicembre ».